

I

LEGGI / E / COSTITUZIONI / DI SUA MAESTÀ

Torino 1770. Tre volumi in 4^o
[Edizione bilingue]. II 467-475.

LIBRO VI, TITOLO I, CAPO IV.

Degli'Intendenti delle Provincie, e della loro Autorità, ed Incumbenze.

1.

Gl'Intendenti saranno sotto la direzione del Generale delle nostre Finanze.

2.

Avranno l'autorità di verificare le imposizioni, ordinarne la distribuzione, e ripartimento, ammettere i Causati, e decidere in tale occasione qualunque controversia, che vi potesse nascere.

3.

Quando per parte delle Comunità si opponesse a' titoli de' Censi, o crediti, o che da' creditori si pretendesse una maggior imposizione, dovranno rimetterne la decisione ai rispettivi Tribunali, a' quali ne appartiene la cognizione, non ritardata intanto la solita imposizione, ma soprone il pagamento, fino che altrimenti dal Giudice della Causa venga ordinato.

4.

Sarà pure di loro autorità, ed incumbenza l'obbligare, e costringere le Comunità, e gli Esattori a fare il pagamento nelle mani del Tesoriere, e degli altri creditori descritti ne' Causati, ed i Particolari in quelle degli Esattori con fargliene spedire fedelmente le opportune quitanze, e di decidere sommariamente le quistioni, che in ordine a ciò potessero sorgere, per quanto concerne il pagamento de' carichi eccedenti lire cinquanta; e quando vi sia controversia di minor somma tra i Particolari, e gli Esattori, o questa dipendesse dal pagamento de' carichi, imposti, e Causati, spirati i tre anni dal deliberamento delle Taglie, spetterà agli Ordinarij.

5.

Spetterà ad essi Intendenti di far render conto agli Esattori, Ricevitori, ed Agenti delle Comunità, ed agli altri, che avranno maneggiati gl'interessi di esse in qualsivoglia tempo, e far pagare loro regolarmente, ed annualmente ciò, che esigeranno, ed al più presto e reliquati.

6.

Riconoscendo, che dagli Uffiziali, Segretari, Amministratori, Esattori, od altri sieno state commesse frodi, o mancamenti in pregiudizio del Pubblico, o de' privati per causa di Registro, Taglie, o Imposti, o che abbiano in altro modo malversato, presene le informazioni, li castigheranno a misura del loro fallo, e li condanneranno al risarcimento del danno; e se scopriranno qualche omissione in ufficio, o seguirà contrasto ne' Consiglj, disubbidienza, o qualche altro mancamento, puniranno i colpevoli, prescrivendo quella correzione, che parrà loro propria.

7.

Se poi i trascorsi saranno tali, che portino seco un ispezial nome di delitto, come falsità, furto, concussione, o simili, ne prenderanno le informazioni coll'assistenza del Fisco, e quelle rimetteranno al Giudice, a cui ne spetta la cognizione; ma se si tratterà di resistenza fatta agli ordini loro, trasmetteranno le informazioni al Generale delle Finanze per ricevere le Nostre determinazioni.

8.

Provvederanno sopra le differenze, che insorgessero all'occasione, che si formano, o mutano i Consiglj delle Città, o Comunità, e si eleggono gli Uffiziali di esse, ed avranno anche l'autorità di accrescere, o diminuire il numero dei Consiglieri, e di rimuoverne quelli, che patiranno un qualche oggetto, per il quale non debbano esservi ammessi.

9.

Avranno la cognizione per le differenze de' Territorj tra le Comunità, e tra queste, ed i particolari in occasione di misure per la Catastrazione de' beni; ed occorrendo, che le medesime fossero di Province, e dipartimenti diversi, ne spetterà la risoluzione all'altro Intendente più vicino: eccettuiamo però quelle differenze de' Territorj confinanti con gli Stati alieni, la cognizione delle quali è riservata al Senato.

10.

Spetterà agl'Intendenti di provvedere per le misure generali de' Territorj in occasione, che stimeranno necessaria la rinnovazione de' Catastri, ed avvertiranno, che seguano colle dovute cautele, affinché le Comunità ne ricevano il vantaggio, che deve risultarne.

11.

Saranno di loro cognizione tutte le differenze, che vertissero tra le Comunità, e Particolari per corrosioni, o alluvioni in aumento, o diminuzione del Registro, o altre derivanti da' Catastri, o Libri di mutazio-

ne, o quinterneti per i beni sottoposti a' carichi; ma se la controversia cadesse sopra il dominio, e possesso de' beni, rimetteranno le Parti ai loro Giudici competenti; se d'essenzone, al Senato; se di feudalità, alla Camera.

12.

Daranno gli ordini opportuni, perché si facciano a tempo le opere necessarie ad impedire, e riparare le corrosioni de' fiumi, e costringeranno alla ristaurazione, ed al mantenimento di dette opere tutti quelli, che ne sentono l'utilità.

13.

Sarà altresì di loro cognizione, quando si tratti, se un riparo, il quale si faccia da qualche Comunità, o Particolare, sia soltanto muniente, oppure respingente a danno altrui, e dovranno anche in queste occorrenze provvedere sommariamente, e sul luogo assunto per quest'effetto un Perito non sospetto alle Parti.

14.

Sarà lecito a' detti Intendenti di stabilire una pena pecuniaria (ove già non fosse prescritta dagli Statuti, o Ordinamenti delle Città, e Comunità legittimamente approvati) a quegli Uffiziali del Pubblico, che chiamati, e non legittimamente impediti ricuseranno d'intervenire a' Consiglj, o in altri affari di Comunità, ed obbligheranno i Giudici, e gli Uffiziali de' Luoghi a procedere in odio de' medesimi per la riscossione di tal pena, la quale dovrà applicarsi in sollievo, e vantaggio dell'universale Registro.

15.

Dalle Ordinanze degli Intendenti non sarà lecito di appellare; ma ove alcuno intenda d'essere gravato dalle medesime, ricorrendo a Noi, ei riserbiamo di permettergli l'appellazione.

16.

In tutte le suddette incumbenze dovranno gl'Intendenti procedere, e giudicare sommariamente senza veruna formalità d'Atti, udite le prove necessarie in voce, viste le Scritture, che saranno loro presentate, e fatta la visita de' Luoghi ne' casi, che sia necessaria, esprimendo nelle Ordinanze il risultato in ristretto, ed accennando esattamente le cause, per le quali avranno giudicato.